Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 115° — Numero 76**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 21 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 14 marzo 1974, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 2 marzo 1974 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. prof. Mariano Rumor ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 14 marzo 1974 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. prof. Mariano Rumor, deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 6 marzo 1974, ha nominato l'on. Rumor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 14 marzo 1974, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. prof. dott. Luigi Gui, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Giovanni Pieraccini, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Giacomo Mancini, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. dott. Giuseppe Lupis, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Giovanni Gioia, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. Mario Toros, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Aldo Moro, deputato al Parlamento, Ministro per gli affari esteri;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, deputato al Parlamento, Ministro per l'interno;

l'on. dott. Mario Zagari, deputato al Parlamento, Ministro per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. Antonio Giolitti, deputato al Parlamento, Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

l'on. dott. Mario Tanassi, deputato al Parlamento, Ministro per le finanze;

l'on. dott. Emilio Colombo, deputato al Parlamento, Ministro per il tesoro;

l'on. dott. Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, Ministro per la difesa;

l'on. Franco Malfatti, deputato al Parlamento, Ministro per la pubblica istruzione;

l'on. avv. Salvatore Lauricella, deputato al Parlamento, Ministro per i lavori pubblici;

l'on. dott. Antonio Bisaglia, deputato al Parlamento, Ministro per l'agricoltura e le foreste;

l'on. avv. prof. Luigi Preti, deputato al Parlamento, Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. dott. Giuseppe Togni, senatore della Repubblica, Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Luigi Ciriaco De Mita, deputato al Parlamento, Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. dott. Luigi Bertoldi, deputato al Parlamento, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. Gianmatteo Matteotti, deputato al Parlamento, Ministro per il commercio con l'estero;

l'on. dott. Dionigi Coppo, senatore della Repubblica, Ministro per la marina mercantile;

l'on. dott. Antonino Pietro Gullotti, deputato al Parlamento, Ministro per le partecipazioni statali;

l'on. dott. Vittorino Colombo, deputato al Parlamento, Ministro per la sanità;

l'on. ing. Camillo Ripamonti, senatore della Repubblica, Ministro per il turismo e lo spettacolo.

(2384)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1038.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia.

N. 1038. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 4, 6, 9, 14, 16, 18 e 19 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1937, n. 1836.

Visto, *il Guardasigilli*: Zagari
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 24. — Sciarretta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973, n. **1039.**

Autorizzazione alla fondazione « Stella Maris », con sede in S. Miniato, ad acquistare due immobili.

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la fondazione « Stella Maris » di S. Miniato (Pisa) viene autorizzata ad acquistare dall'Ente autonomo Tirrenia un appezzamento di terreno ubicato in zona Calambrone (Pisa) di mq. 3818, confinante a nord con l'Unione italiana ciechi, ad est e a sud con l'E.A.T. ed a ovest con la fondazione Stella Maris acquirente, rappresentato al nuovo catasto terreni del comune di Pisa nel foglio 104, porzione del mappale 75, per la somma totale di L. 11.479.000, e dalla S.p.a. « l'Assistenza » di Firenze un appezzamento di terreno sito nel comune di Pisa, località Calambrone, di mq. 7040, confinante a nord con Sbragia e E.A.T., ad est con E.A.T., a sud con vione del Casone e a ovest con viale del Tirreno, rappresentato al catasto terreni del comune di Pisa al foglio 104, della particella 125, già porzione *b* del mappale 75 di mq. 7.520 e con esso l'edificio costruito sul terreno medesimo consistente in due ampie costruzioni congiunte ad « H » nella parte centrale, con una capienza di mc. 7.750 per la somma complessiva di L. 154 milioni.

Visto, *il Guardasigilli*: Zagari
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 21. — Sciarretta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1040.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera, approvato con regio decreto 9 settembre 1937, n. 1789.

Visto, *il Guardasigilli*: Zagari
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 22. — Sciarretta

LEGGE 2 febbraio 1974, n. **64.**

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Tipo di strutture e norme tecniche*)

In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.

Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:

a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

Art. 2.

(*Abitati da consolidare*)

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

TITOLO II
NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

Capo I
NUOVE COSTRUZIONI

Art. 3.

(*Opere disciplinate e gradi di sismicità*)

Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera *a*) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:

a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;

b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;

c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità.

I decreti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(*Contenuto delle norme tecniche*)

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

Art. 5.

(*Sistemi costruttivi*)

Gli edifici possono essere costruiti con:

a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

b) struttura a pannelli portanti;

c) struttura in muratura;

d) struttura in legname.

Art. 6.

(*Edifici in muratura*)

S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione portante.

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Art. 7.

(*Edifici con struttura a pannelli portanti*)

S'intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera.

Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 9.

La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.

L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

Art. 8.

(*Edifici con strutture intelaiate*)

S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:

a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;

b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.

Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.

Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 3.

Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Art. 9.

(*Azioni sismiche*)

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3:

a) *Azioni verticali.*

Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.

b) *Azioni orizzontali.*

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

c) *Momenti torcenti.*

Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

d) *Momenti ribaltanti.*

Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Art. 10.

(*Verifica delle strutture*)

L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente articolo è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.

Art. 11.

(*Verifica delle fondazioni*)

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Art. 12.

(*Deroghe*)

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dal Ministro per i lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.

Art. 13.

(*Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici*)

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonchè sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera

di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

Capo II
RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI

Art. 14.
(*Sopraelevazioni*)

E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

Art. 15.
(*Riparazioni*)

Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Art. 16.
(*Edifici di speciale importanza artistica*)

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

Capo III
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Art. 17.
(*Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti*)

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Art. 18.
(*Autorizzazione per l'inizio dei lavori*)

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta la autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 19.
(*Registro delle denunzie dei lavori*)

In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente articolo 17.

Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.

TITOLO III
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 20.
(*Sanzioni penali*)

Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.

Art. 21.
(*Accertamento delle violazioni*)

I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

L'ingegnere capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

Art. 22.

(*Sospensione dei lavori*)

L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

Copia del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.

L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Art. 23.

(*Procedimento*)

Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.

Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente.

Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

Art. 24.

(*Esecuzione d'ufficio*)

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Art. 25.

(*Competenza del presidente della giunta regionale*)

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della presente legge e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.

Art. 26.

(*Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione o al genio civile*)

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

Art. 27.

(*Modalità per la esecuzione di ufficio*)

Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 24 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.

Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio civile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.

La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 28.

(*Utilizzazione di edifici*)

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

Art. 29.

(*Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche*)

Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 18.

I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.
(Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)

Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.

Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme.

Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti.

L'ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla recezione della denunzia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del titolo III.

Art. 31.
(Provvedimenti sostitutivi del prefetto)

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici.

In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.

Art. 32.
(Costruzioni in corso e progetti già approvati)

Le norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme della legge 25 novembre 1962, n. 1684, che, successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del precedente articolo 30.

Art. 33.
(Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)

L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 23.

Art. 34.

Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del genio militare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — ZAGARI — TAVIANI — LA MALFA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta veloce « CP 239 » e delle motovedette costiere « CP 2006 » e « CP 2010 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968, atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta veloce « CP 239 » e le motovedette costiere « CP 2006 » e « CP 2010 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 1° ottobre 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1973

LEONE

TANASSI — PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1974
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 14

(2160)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Molise ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre dello stesso anno, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 281, concernente la nomina del prefetto dott. Adriano Monarca a commissario del Governo per la regione « Molise »;

Ritenuto che — a seguito di intervenuto collocamento a riposo, a domanda, del dott. Monarca — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 27 dicembre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Nicola Schirinzi, prefetto della provincia di Campobasso, è nominato commissario del Governo per la regione « Molise » a decorrere dal 27 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1974
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 255

(2241)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1973.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 aprile 1921, n. 488;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 490;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1946, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione del predetto Consorzio nella riunione del 21 novembre 1973;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, composto di 46 articoli, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

STATUTO DEL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

TITOLO I

COSTITUZIONE - CAPITALE

Art. 1.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, costituito con regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, ha lo scopo di concedere mutui per opere pubbliche ed opera in conformità alle norme contenute nel presente statuto.

Il Consorzio ha sede legale in Roma e può istituire, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. Possono inoltre farne parte le casse di risparmio che ne facciano domanda.

Art. 3.

Il capitale del Consorzio è di L. 15.300.000.000 così suddiviso:

Cassa depositi e prestiti	L.	9.000.000.000
Istituto nazionale delle assicurazioni	»	3.000.000.000
Istituto nazionale della previdenza sociale	»	3.000.000.000
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane	»	300.000.000

Il capitale consorziale è aumentabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 4.

Il capitale consorziale è diviso in quote da L. 1.000.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli, negoziabili soltanto fra gli enti di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

I decimi del capitale non ancora versati sulle quote sottoscritte saranno richiamati, in una o più volte, con preavviso di un mese, in base a deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di ritardo nei versamenti, decorrerà un interesse di mora nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il capitale del Consorzio non investito nelle operazioni di cui all'art. 6 potrà essere impiegato soltanto in buoni del Tesoro, in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in titoli di credito fondiario.

I fondi di riserva, oltre che nei modi previsti nel primo comma del presente articolo, potranno essere impiegati, in base a deliberazioni del consiglio di amministrazione, in quote di partecipazione ad enti di diritto pubblico e agli enti di cui al successivo art. 8, nonchè nell'acquisto o costruzione di immobili per sede di propri uffici. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative ad altre forme d'impiego dei fondi di riserva dovranno essere approvate dal Ministro per il tesoro.

TITOLO II
OPERAZIONI ATTIVE

Art. 6.

Per il conseguimento del suo scopo il Consorzio effettua, sia direttamente sia rilevando contratti intervenuti tra altri enti, operazioni di finanziamento per la concessione di mutui a norma dell'art. 1, garantiti dallo Stato o dalle regioni oppure da annualità statali o regionali o da delegazioni su cespiti delegabili di spettanza delle regioni, province, comuni, consorzi ed altri enti pubblici.

Le operazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate in contanti o in obbligazioni, sia in valuta legale che estera.

Art. 7.

Le operazioni non potranno eccedere la durata di cinquanta anni. Il compenso per le spese di amministrazione, provvigione e diritti erariali, da comprendersi normalmente nelle rate di ammortamento dovute dagli enti finanziati, potrà anche essere, in tutto o in parte, liquidato in contanti all'atto della somministrazione.

Art. 8.

Il Consorzio ha facoltà, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, di partecipare, in Italia e all'estero, ad enti che abbiano scopi affini ai propri, o che tendano a facilitare il collocamento, diretto o indiretto, e l'amministrazione di titoli di sua emissione, o che comunque possano risultare utili al conseguimento dei propri fini statutari.

TITOLO III
OPERAZIONI DI PROVVISTA

Art. 9.

Il Consorzio, ai fini dello svolgimento della sua attività, effettua le operazioni di provvista obbligazionaria autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le operazioni di provvista possono essere effettuate sia in valuta legale che estera.

Le obbligazioni emesse dal Consorzio in corrispondenza dei mutui concessi, sono, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, assimilate alle cartelle di credito fondiario ed ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Giusta l'art. 7 dello stesso decreto-legge, dette obbligazioni sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni e possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente.

Art. 10.

In relazione a determinate operazioni o a gruppi di operazioni di mutuo, il consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire serie speciali di obbligazioni.

Le obbligazioni emesse in valuta estera costituiscono serie speciali.

Art. 11.

L'assieme dei crediti derivanti dalle operazioni di mutuo garantisce il servizio delle obbligazioni.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dal Consorzio anche le rate di ammortamento non esatte. I possessori delle obbligazioni non hanno peraltro azione che contro il Consorzio.

Art. 12.

Il saggio di interesse, il valore nominale unitario e il raggruppamento in titoli multipli delle obbligazioni, in valuta legale o estera, nonchè le altre caratteristiche di emissione sono determinati, per ciascuna serie di obbligazioni, dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative, e queste anche con cedole al portatore.

Art. 14.

Le obbligazioni portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni tipo o per ogni serie speciale.

Art. 15.

Le obbligazioni saranno segnate con bollo a secco del Consorzio e porteranno la firma di due amministratori e del sindaco incaricato del riscontro dal Ministro per il tesoro.

Le firme suddette potranno, in base a disposizione del consiglio di amministrazione, essere apposte in fac-simile.

Art. 16.

Al rimborso alla pari delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento delle emissioni cui le obbligazioni si riferiscono.

In caso di restituzione anticipata di capitale a mutuo, il Consorzio ha facoltà di ammortizzare un corrispondente quantitativo di obbligazioni della emissione a cui i mutui si riferiscono, variando il corrispondente piano di ammortamento.

Il Consorzio ha facoltà di acquistare le obbligazioni da esso emesse o alla pari o sotto la pari, e di rivenderle.

Le obbligazioni in valuta legale in circolazione alla fine di ciascun anno non possono eccedere il corrispondente capitale vigente a mutuo o comunque impegnato.

L'estrazione a sorte per il rimborso si fa in locali aperti al pubblico, e di ciascuna estrazione viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 17.

Le pubblicazioni relative alle obbligazioni consorziali sono eseguite gratuitamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le norme relative al servizio delle obbligazioni formano oggetto di apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 18.

Gli organi del Consorzio sono:

a) il presidente, o chi ne fa le veci;

b) l'assemblea dei partecipanti;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il comitato permanente;

e) il collegio dei sindaci.

a) *Presidente*

Art. 19.

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Spetta al presidente o a chi ne fa le veci:

a) la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi;

b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del consiglio di amministrazione;

d) la convocazione e la presidenza del comitato permanente;

e) consentire in tutti i casi, senza alcuna limitazione, di fronte ai conservatori dei registri immobiliari ed a terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione o del comitato permanente, la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, nonchè lo svincolo di cauzioni e depositi ed ogni altra analoga operazione;

f) conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei al Consorzio, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di legge e di statuto od a deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato permanente ed in specie anche conferire mandati generali o speciali in giudizio;

g) provvedere, in caso di urgenza, circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva.

Spetta, altresì, al presidente di ordinare le spese per il funzionamento del Consorzio, con facoltà, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, di conferire deleghe al direttore generale, al vice direttore generale e ad altri dirigenti del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal consiglio di amministrazione.

b) *Assemblea dei partecipanti*

Art. 20.

L'assemblea dei partecipanti è costituita dai rappresentanti statutari o legalmente delegati degli enti intestatari delle quote di capitale del Consorzio.

Art. 21.

L'assemblea è convocata, in via ordinaria, ogni anno, nel quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea può essere convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta ne facciano richiesta il consiglio di amministrazione o tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale.

La richiesta deve indicare l'oggetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

Art. 22.

L'assemblea è convocata dal presidente mediante avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da inviare con lettera raccomandata agli enti partecipanti, almeno quindici giorni prima della riunione, contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione conterrà anche l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione dell'assemblea, che non potrà essere tenuta prima di otto giorni dalla data fissata per la riunione in prima convocazione.

Art. 23.

L'assemblea può validamente deliberare in prima convocazione allorchè i membri presenti rappresentino almeno la metà del capitale.

In seconda convocazione l'assemblea delibera, sugli oggetti indicati all'ordine del giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

Art. 24.

Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore generale o dal vice direttore generale del Consorzio o da un notaio.

Art. 25.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti, salvo quanto disposto per la nomina dei consiglieri dall'art. 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a trecento quote	voti 1
da trecentouna a millecinquecento quote .	» 2
da millecinquecentouna a tremila quote .	» 3
da tremilauna a seimila quote	» 4

e, successivamente, un voto in più per ogni tremila quote di capitale da lire un milione.

Art. 26.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i partecipanti, anche gli assenti e i dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmato da chi presiede l'assemblea e dal segretario.

Dei verbali il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 27.

L'assemblea dei partecipanti, convocata in via ordinaria, approva il bilancio annuale e la ripartizione degli utili, fissa i dividendi e gli assegni ai consiglieri e la retribuzione dei sindaci e, ove occorra, nomina i consiglieri che ad essa spetta eleggere e ratifica le nomine dei consiglieri cooptati dal consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Sulle proposte di aumento del capitale consorziale formulate dal consiglio di amministrazione delibera l'assemblea dei partecipanti convocata in via straordinaria.

c) *Consiglio di amministrazione*

Art. 29.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da quattro membri nominati dal Ministro per il tesoro, da due membri nominati dal Ministro per i lavori pubblici, da sei membri eletti dall'assemblea degli enti partecipanti e da un rappresentante della Direzione generale degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri del consiglio che fossero stati nominati durante il quadriennio in sostituzione di altri.

Art. 30.

In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più consiglieri nominati dall'assemblea, il consiglio può provvedere a sostituire provvisoriamente per cooptazione i consiglieri mancanti, salva ratifica dell'assemblea.

Art. 31.

Per la validità delle adunanze del consiglio occorre l'intervento di almeno otto membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, ha prevalenza il voto di chi presiede.

Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte dal direttore generale o dal vice direttore generale del Consorzio.

I verbali delle adunanze del consiglio sono firmati da chi presiede e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 32.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri e facoltà per l'amministrazione del Consorzio.

Più specialmente esso delibera:

1) la nomina del vice presidente;

2) la nomina di quattro membri del comitato permanente;

3) la nomina del direttore generale, fissandone le attribuzioni;

4) le operazioni di mutuo e le relative condizioni;

5) le operazioni di provvista obbligazionaria;

6) il richiamo dei decimi del capitale sottoscritto e non ancora versato;

7) il bilancio consuntivo di ogni esercizio e le proposte per la ripartizione degli utili, da sottoporre all'assemblea;

8) le azioni giudiziarie e le transazioni;

9) le proposte di aumento del capitale consorziale, da sottoporre all'assemblea;

10) le modificazioni allo statuto, da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro;

11) in genere tutti gli atti relativi all'amministrazione del Consorzio, che non siano riservati ad altri organi.

Il consiglio può delegare al comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuni dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento del Consorzio.

d) *Comitato permanente*

Art. 33.

Il comitato permanente è composto dal presidente e dal vice presidente del Consorzio e da quattro consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione.

I membri del comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, ha prevalenza il voto di chi presiede.

Le funzioni di segretario del comitato permanente sono svolte dal direttore generale o dal vice direttore generale del Consorzio.

I verbali delle adunanze del comitato permanente sono firmati da chi presiede e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 34.

Il comitato esamina gli affari che il presidente ritenga di sottoporgli prima di promuovere su di essi le determinazioni del consiglio; ne completa, occorrendo, l'istruttoria e li accompagna con il suo parere; delibera la nomina e la revoca degli impiegati del Consorzio ed il regolamento interno relativo alla organizzazione degli uffici ed alle funzioni e condizioni degli impiegati; predispone lo schema di bilancio consuntivo; adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, salva ratifica di esso; delibera, infine, su materie delegategli dal consiglio.

e) *Collegio dei sindaci*

Art. 35.

Il collegio dei sindaci è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro per il tesoro all'atto della rinnovazione del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale esercita presso il Consorzio funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 2403 del codice civile.

Il Ministro per il tesoro designa uno dei sindaci quale presidente del collegio sindacale e con lo speciale incarico del riscontro sulle obbligazioni consorziali, nonchè il sostituto, per tale incarico, per il caso di assenza o impedimento del presidente.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 36.

L'esercizio comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo sulla base dello schema predisposto dal comitato permanente.

Il bilancio deve essere corredato dal conto profitti e perdite dell'esercizio e da una relazione del consiglio.

Art. 37.

Il bilancio è sottoposto dal consiglio di amministrazione all'esame del collegio dei sindaci che, entro quindici giorni, lo restituisce accompagnato da una relazione.

Art. 38.

Il bilancio, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione ed a quella del collegio dei sindaci, è depositato presso la sede consorziale 15 giorni, almeno, avanti la data di riunione dell'assemblea, alla cui approvazione dovrà essere sottoposto.

Art. 39.

Sugli utili accertati in bilancio è prelevata una quota pari al 10 per cento, da attribuire al fondo di riserva ordinaria. Si distribuisce, quindi, agli enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento del capitale consorziale al netto di quello sottoscritto e non versato.

Sugli ulteriori utili sarà assegnata una quota pari al 15 per cento, da attribuirsi ad un fondo di riserva speciale, una quota a favore del consiglio di amministrazione e una quota a favore del fondo di previdenza e premi del personale del Consorzio.

La rimanenza sarà destinata ad aumento di interesse al capitale, come determinato al primo comma del presente articolo, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva speciali e di un fondo contributi ed oblazioni.

Art. 40.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli enti consorziati, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI

VIGILANZA GOVERNATIVA, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 41.

Giusta l'art. 12 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento, o di statuto o per continua irregolarità della gestione, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio viene affidata ad un commissario straordinario fino all'insediamento del nuovo consiglio.

La gestione del commissario straordinario non può durare per un periodo superiore a sei mesi.

Art. 42.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale consorziale, il Consorzio può essere posto in liquidazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, o per deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, approvata dai rappresentanti di almeno i tre quarti del capitale consorziale.

Ove, anche dopo l'accertamento di detta perdita, l'assemblea deliberi di far continuare il Consorzio e il Ministro per il tesoro non ne decreti la liquidazione, i singoli enti consorziati hanno la facoltà di recesso.

Art. 43.

La liquidazione del Consorzio viene affidata, con decreto del Ministro per il tesoro, ad uno degli enti partecipanti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44.

Le disposizioni di cui ai titoli II e III del presente statuto possono essere derogate quando, in base a disposizioni legislative, il Consorzio venga autorizzato ad effettuare operazioni non rientranti nella sua attività istituzionale.

Art. 45.

Le modificazioni al presente statuto divengono operative dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 46.

Il Consorzio ha la facoltà di avvalersi degli uffici governativi centrali e periferici.

Il servizio di cassa del Consorzio è svolto dalla Banca d'Italia con le norme concordate fra le due amministrazioni.

Il Consorzio ha la facoltà di avvalersi degli uffici della Banca d'Italia, previo accordo con la medesima.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

(2194)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Sostituzione di un rappresentante della regione Piemonte quale membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 48, in data 8 gennaio 1974, con la quale il presidente della regione Piemonte comunica che l'assessore regionale, avv. Claudio Simonelli, è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, in sostituzione dell'avv. Ettore Paganelli;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale l'avv. Ettore Paganelli, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 18 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1971, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 44, con l'avv. Claudio Simonelli;

Decreta:

L'avv. Claudio Simonelli è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Piemonte, in sostituzione dell'avv. Ettore Paganelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 230

(2130)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la nota del 18 aprile 1970, n. 109, con la quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha deliberato di chiedere, fra l'altro, la classificazione tra le strade provinciali della strada comunale denominata « Cinque Vie-Sopportico Presta-Casello ferroviario-Statale sannitica » dell'estesa di km. 6 + 500;

Visto il voto del 9 ottobre 1973, n. 746, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 6 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1974.

Autorizzazione alle officine farmaceutiche di continuare a produrre a scopo di vendita, fino all'avvenuta pubblicazione del primo aggiornamento del formulario nazionale, le soluzioni perfusionali, per dialisi, e le soluzioni anticoagulanti per la conservazione del sangue.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1972, con cui è stato approvato il testo della VIII edizione della Farmacopea ufficiale;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1973, con il quale si è stabilita la data di entrata in vigore della predetta VIII edizione della Farmacopea ufficiale, che in seguito all'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso e dell'avviso ad esso allegato, decorre dall'11 ottobre 1973;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1973 con il quale è stato consentito, fino al 30 giugno 1974, lo smaltimento delle scorte di preparazioni galeniche diverse da quelle specificate nel formulario nazionale annesso alla Farmacopea ufficiale VIII edizione;

Constatato che non sono state contemplate dal formulario nazionale alcune preparazioni galeniche, e cioè le soluzioni perfusionali, per dialisi e soluzioni anticoagulanti per la conservazione del sangue, che costituiscono un indispensabile presidio terapeutico negli ospedali, nelle cliniche e case di cura;

Considerata pertanto l'opportunità che le officine farmaceutiche, autorizzate ai sensi dell'art. 144 del citato testo unico delle leggi sanitarie, continuino a produrre a scopo di vendita le predette preparazioni galeniche, fino all'avvenuta pubblicazione del primo aggiornamento del formulario nazionale, nel quale le preparazioni di cui trattasi saranno incluse;

Sentito il parere della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Decreta:

Art. 1.

Le officine farmaceutiche già riconosciute idonee a produrre per la vendita le preparazioni di cui alle premesse, sono autorizzate, fino all'avvenuta pubblicazione del primo aggiornamento del formulario nazionale, a continuare la produzione delle soluzioni perfusionali, per dialisi e delle soluzioni anticoagulanti per la conservazione del sangue, previste queste ultime a pagina 907 del 2° volume dell'VIII edizione della Farmacopea ufficiale.

Tali soluzioni devono essere preparate secondo le norme descritte nella Farmacopea ufficiale e corrispondere ai saggi in essa previsti per la relativa forma farmaceutica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1974

Il Ministro: GUI

(2335)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza e previdenza farmacisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1519;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1973, con il quale sono stati nominati, per la durata di un triennio il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'ing. Giuseppe Di Tullio, componente del predetto collegio, nominato in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e collocato in pensione ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Raffaele Di Primio è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, con funzioni di presidente, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Di Tullio, collocato in pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2198)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Sostituzione di due rappresentanti dei lavoratori in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota datata 28 dicembre 1973 della F.I.S.B.A. con cui viene espresso il benestare per la sostituzione in seno al suddetto organo collegiale, perchè dimissionari, dei signori Donato Galeone e Rodolfo Iafrate con i signori Umberto Carnevale e Rocco Gaeta;

Decreta:

I signori Umberto Carnevale e Rocco Gaeta sono chiamati a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, in sostituzione dei signori Donato Galeone e Rodolfo Iafrate, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2163)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dello Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1971, relativo alla costituzione del collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Ottavio Di Pietro, membro del predetto collegio in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Nicola Fiore è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Ottavio Di Pietro, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2197)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1974, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 250, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in data 17 gennaio 1972, proposto dal sig. Giuseppe Pigoni, ex dipendente del comando S.E.T.A.F. di Verona, per ottenere l'annullamento della deliberazione in data 14 settembre 1971, adottata dalla commissione prevista dall'art. 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98, con la quale è stata respinta la domanda del ricorrente intesa a conseguire l'inquadramento, a termini della citata legge n. 98, in una delle categorie degli operai non di ruolo dello Stato.

(2303)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970.

Il 19 febbraio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 ottobre 1973, n. 906, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1974, è stato depositato a Londra, Mosca e Washington lo strumento di ratifica relativo alla convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970.

La convenzione, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 4, entra in vigore per l'Italia il 21 marzo 1974.

(2402)

Deposito dello strumento di ratifica della convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971.

Il 19 febbraio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 ottobre 1973, n. 906, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1974, è stato depositato a Londra, Mosca e Washington lo strumento di ratifica relativo alla convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza della aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971.

La convenzione, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4, entra in vigore per l'Italia il 21 marzo 1974.

(2403)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1974, registro n. 5, foglio n. 47, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giuseppe Grasso, insegnante non di ruolo di educazione fisica avverso la decisione n. 3565 in data 16 giugno 1971, con la quale la commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Pordenone respingeva il ricorso da lui prodotto avverso la revoca della nomina conferitagli per 16 ore settimanali presso la scuola media di Azzano Decimo e per 6 ore settimanali presso la scuola media di S. Vito al Tagliamento, sezione staccata di Cornovado.

(2312)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.610.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(347/M)

Autorizzazione alla provincia di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, la provincia di Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.500.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(348/M)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.600.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(350/M)

Autorizzazione alla provincia di Pesaro-Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1974, la provincia di Pesaro-Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.390.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(349/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.800.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(429/M)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Colfelice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.540.429, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(367/M)

Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Piglio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.452.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(360/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Bagnolo San Vito (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.747.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(354/M)

Autorizzazione al comune di Acquanegra sul Chiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.204.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(355/M)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.677.191, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(356/M)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.698.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(357/M)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.056.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(358/M)

Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.398.351, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(359/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.291.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(352/M)

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Pico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.389.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(361/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.443.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(362/M)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Gallinaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.695.228, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(363/M)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Fumone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.896.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(364/M)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Ferentino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.106.444, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(365/M)

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Falvaterra (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.313.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(366/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.300.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(351/M)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Castelliri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.786.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(368/M)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.272.509, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(369/M)

Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Amaseno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.074.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(370/M)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Tornata (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.630.243, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(371/M)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Campoli Appennino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.704.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(372/M)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Boville Ernica (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.739.503, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(373/M)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.368.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(374/M)

Autorizzazione al comune di Serra D'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Serra D'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.752.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(375/M)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.007.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(376/M)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.489.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(377/M)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.712.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(378/M)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.553.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(379/M)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.150.589, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(380/M)

Autorizzazione al comune di Casalromano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Casalromano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(353/M)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, il comune di Torre Cajetani (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.815.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(382/M)

Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, il comune di Torrice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.163.229, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(383/M)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, il comune di Trivigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.179.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(384/M)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, il comune di Vallecorsa (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.068.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(385/M)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, il comune di Vallerotonda (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.270.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(386/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.612.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(387/M)

Autorizzazione al comune di Campagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, il comune di Campagna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.054.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(388/M)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, il comune di Torchiara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.683.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(389/M)

Autorizzazione al comune di Venticano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Venticano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.847.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(390/M)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Castelvenere (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.881.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(391/M)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.250.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(392/M)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.611.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(393/M)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di San Salvatore Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.867.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(394/M)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.815.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(395/M)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.624.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(396/M)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Arnara (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.565.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(397/M)

Autorizzazione al comune di Persico D'Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Persico D'Osimo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.530.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(398/M)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1974, il comune di Ausonia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.447.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(399/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 15 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	—	—	639,75	—	—	639,20	639 —	—	—	639,25
Dollaro canadese .	—	—	656,75	—	—	657,10	656,70	—	—	657 —
Franco svizzero .	—	—	206,30	—	—	205,90	205,65	—	—	205,87
Corona danese	—	—	102 —	—	—	101,90	101,90	—	—	101,90
Corona norvegese	—	—	112,75	—	—	112,60	112,75	—	—	112,60
Corona svedese .	—	—	138,50	—	—	138,35	138,50	—	—	138,88
Fiorino olandese	—	—	230,25	—	—	230,20	229,96	—	—	230,22
Franco belga .	—	—	15,95	—	—	15,92	15,91	—	—	15,91
Franco francese	—	—	132,25	—	—	132,10	132,45	—	—	132,13
Lira sterlina	—	—	1500 —	—	—	1499,50	1499 —	—	—	1499,50
Marco germanico .	—	—	241,90	—	—	241,35	241,40	—	—	241,35
Scellino austriaco .	—	—	32,80	—	—	32,75	32,75	—	—	32,75
Escudo portoghese .	—	—	25,20	—	—	25,20	25,18	—	—	25,18
Peseta spagnola .	—	—	10,85	—	—	10,80	10,82	—	—	10,81
Yen giapponese .	—	—	2,28	—	—	2,27	2,27	—	—	2,27

Media dei titoli del 15 marzo 1974

Rendita 5 % 1935 .	94,125
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,100
» 3,50 % (Ricostruzione) .	89,600
» 5 % (Ricostruzione)	94,900
» 5 % (Riforma fondiaria) .	96,150
» 5 % (Città di Trieste) .	96,550
» 5 % (Beni esteri) .	95,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,950
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,550
» 5,50 % » » 1969-84 .	93,775
» 6 % » » 1970-85 .	97,950
» 6 % » » 1971-86 .	97,875
» 6 % » » 1972-87 .	97,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977 . . .	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,575
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	96,950
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,400
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	94,025
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	97,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1974

Dollaro USA . .	639,125
Dollaro canadese .	650,685
Franco svizzero	205,76
Corona danese .	101,90
Corona norvegese	112,675
Corona svedese	138,44
Fiorino olandese .	230,09
Franco belga .	15,91
Franco francese	132,29
Lira sterlina .	1499,25
Marco germanico	241,375
Scellino austriaco	32,75
Escudo portoghese	25,18
Peseta spagnola	10,815
Yen giapponese	2,27

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1974, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 116, è stato respinto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 2 settembre 1969 dall'ex dipendente della Ragioneria generale dello Stato Buccella Antonio avverso il diniego della liquidazione dell'indennità di buonuscita, comunicatogli con nota n. 14345 del 10 maggio 1969.

(2184)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Casarano ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.41/5 in data 22 febbraio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Casarano (Lecce) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2313)

Autorizzazione all'amministrazione della clinica pediatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.6/II/51/24 in data 10 gennaio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della clinica pediatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'università stessa.

(2314)

Aggiornamento dell'intestazione della autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Rocchetta »

Con decreto n. 1454 del 28 febbraio 1974, l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale nazionale denominata « Rocchetta » di cui al decreto A.C.I.S. n. 677 del 15 aprile 1958 e al decreto ministeriale n. 1121 del 10 ottobre 1970, per quanto riguarda il tipo naturale e, per quanto riguarda il tipo addizionato di anidride carbonica, al decreto A.C.I.S. n. 606 del 15 aprile 1954 e al decreto ministeriale n. 1120 del 10 ottobre 1970 e trasferita dal sig. Ferruccio Righi, deceduto, e intestata agli eredi signori Belisario, Erica e Mario Righi, residenti in Gualdo Tadino, viale G. Mancini, fatto salvo il diritto di usufrutto uxorio della signora Valeria Micheletti vedova Righi. Rimangono invariate le altre prescrizioni contenute nei decreti suddetti ed in particolare le etichette con le quali verranno contrassegnate le bottiglie dell'acqua minerale saranno quelle autorizzate con il decreto n. 1121 per il tipo naturale e con il decreto n. 1120 per il tipo addizionato con anidride carbonica.

(2315)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », con sede in Nardò.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 febbraio 1974, la gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », con sede in Nardò (Lecce), è stata prorogata fino al 30 giugno 1974.

(2310)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 febbraio 1974, la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti (Asti), è stata prorogata fino al 30 giugno 1974.

(2311)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », con sede in Verona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 febbraio 1974, la gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », con sede in Verona, è stata prorogata fino al 30 giugno 1974.

(2307)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 febbraio 1974, i poteri conferiti al dott. Rosario Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1974.

(2308)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1974, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 30 aprile 1974.

(2309)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gioia del Colle

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 537 in data 27 febbraio 1974, sono stati approvati ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificati ed integrati dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Gioia del Colle (Bari).

(2186)

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Gravina di Puglia

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 405 in data 5 febbraio 1974, è stato approvato, ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Gravina di Puglia (Bari).

(2318)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Massa e Cozzile

Con deliberazione della giunta regionale n. 448 in data 23 gennaio 1974 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Massa e Cozzile, provincia di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(2203)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso, per esami, a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico (periti).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente l'ordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il regolamento organico concernente la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente del predetto Istituto, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 185 del citato regolamento organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione che nella seduta del 29 ottobre 1973 ha riconosciuto l'opportunità di bandire un concorso a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico (periti), nell'Istituto postelegrafonici;

Determina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico (periti) nell'Istituto postelegrafonici.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di perito industriale elettrotecnico, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio anche l'amministrazione dell'Istituto, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e di non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, ed anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati od invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nell'Istituto postelegrafonici o nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dell'Istituto postelegrafonici o dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia, nonchè per i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando e dovranno dichiarare nella domanda, a pena di decadenza dal concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti dell'Istituto o statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite dopo la scadenza del termine stabilito al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'Istituto.

Art. 9.

Programma di esame e votazioni

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno negli appositi albi istituiti presso le sedi di esame.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati, ad eccezione di quelli cui sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sarà data comunicazione a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, del giorno e dell'ora cui dovranno presentarsi per sostenere le prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 487, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti di guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il ricorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate dal consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata da inviare alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato potrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trasferito l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario delle procure della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute per sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento, comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056..

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari devono essere inviate (con le stesse modalità previste per lo invio dei documenti di cui al precedente art. 13) alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze spettanti per legge alla qualifica iniziale.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione per il personale e su deliberazione del consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del presidente.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con deliberazione motivata.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente alla stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnate mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.
Le prove scritte verteranno su temi di:

1ª Prova - *Elettrologia*:

1) concetto di campo e potenziale elettrico. Condensatori e loro raggruppamenti. Calcolo della capacità per condensatori ed armature piane e cilindriche;

2) corrente elettrica. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Conduttori isolanti. Legge di Kirchhoff. Legge di Joule. Potenza, energia. Cenni sugli effetti chimici delle correnti;

3) campo magnetico e flusso magnetico. Induttanza. Auto e mutua induzione. Legge dell'induzione elettromagnetica. Circuiti magnetici;

4) unità di misura. Sistemi di unità con particolare riguardo al sistema Giorgi;

5) grandezze alternative sinusoidali e loro parametri caratteristici. Teoria dei circuiti a regime alimentati da f.e.m. alternative sinusoidali. Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni sui fenomeni transitori. Potenza elettrica in un circuito percorso da corrente alternativa sinusoidale. Fattore di potenza. Potenza attiva e reattiva;

6) cenni sui sistemi trifase a stella ed a triangolo - Relazioni tra tensione e corrente di fase e concatenate, potenza. Nozioni sulla produzione del campo rotante;

7) emissione elettronica e sue leggi. Diodi. Triodi e tubi a più elettrodi. Tipi di catodi. Curve caratteristiche statiche e dinamiche dei tubi elettronici. Cenni sull'effetto fotoelettrico o sulle celle fotoelettriche;

8) nozioni di fisica atomica: struttura dell'atomo, struttura elettronica e livelli energetici. Differenza tra conduttori, isolanti e semiconduttori. Cristalli raddrizzatori. Effetto piezoelettrico. Transistori a punte ed a giunzione; loro principali proprietà e parametri caratteristiche;

9) amplificatori di tensione e di potenza a tubi elettronici ed a transistori. Accoppiamenti tra stadi amplificatori. Reazione e controreazione. Circuiti oscillatori;

10) nozione sulla modulazione di ampiezza e di frequenza; cenni sui circuiti modulatori;

11) cenni sulle onde elettromagnetiche e sulla loro propagazione. Nozione sul campo elettrico e campo magnetico: rappresentazione vettoriale e teorema di Poynting. Nozione sulla propagazione delle onde elettromagnetiche per le onde piane libere in un mezzo dielettrico e loro velocità di propagazione. Cenni sulla propagazione troposferica e ionosferica.

2ª Prova - *Elettrotecnica ed impianti*:

a) macchine elettriche:

1) nozioni sulle macchine generatrici di corrente continua ed alternata;

2) principali tipi di motori a corrente continua: avviamento e regolazione;

3) motori asincroni. Cenni sui motori sincroni e su quelli monifase a induzione ed a collettore;

4) trasformatori. Struttura e funzionamento. Autotrasformatori;

5) conversizione e statica della corrente: raddrizzatori a vapore di mercurio ed a semiconduttori. Cenni sui convertitori rotanti;

6) costituzione e funzionamento delle pile e accumulatori;

b) impianti e misure:

1) generalità sulla propagazione dell'energia elettrica. Nozioni sui problemi di distribuzione dell'energia elettrica;

2) nozioni sulla propagazione delle correnti sulle linee aeree ed in cavo per trasporto di energia elettrica. Criteri generali sull'impianto sulle linee aeree dei cavi;

3) misure elettriche: galvanometri, amperometri, voltametri in c.c. ed in c.a. Misure di resistenza, induttanza e capacità: ponti più usati per tali misure, cenni sulle misure di frequenza. Wattometri. Determinazione del fattore di potenza. Contatore monifase. Cenni sulle misure di impedenza e di attenuazione delle linee;

4) impianti elevatori - Caratteristiche tecniche, norme di funzionamento per prevenzione infortuni;

5) impianti di riscaldamento - Caratteristiche tecniche - Norme di funzionamento - Calcolo degli impianti.

N.B. — Ciascuna delle due prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

COLLOQUIO

Oltre alle materie delle due prove scritte:

a) nozioni di contabilità generale dello Stato;

b) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 500)

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria - Ufficio del personale - Via della Mercede, 9 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . posti di . . . . dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . .;

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . . . con la qualifica di . . . . ., presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . .

Firma . . . . (5)

Indirizzo . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo hanno emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La mancanza di autentica delle firme sarà motivo di esclusione dal concorso.

(1011)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Conferma in carica di un membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2406, con il quale il primo dirigente Cicerchia dott. Alberto è stato nominato membro della 4ª sottocommissione esaminatrice de predetto concorso;

Constatato che il medesimo è stato collocato a riposo con effetto dal 2 settembre 1973;

Ravvisata l'opportunità che il dott. Cicerchia Alberto venga confermato, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, nel predetto incarico;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Cicerchia dott. Alberto, collocato a riposo con effetto dal 2 settembre 1973, è confermato nell'incarico di membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 settembre 1973

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1974
Registro n. 8 *Poste e telecom., foglio n.* 283

(2209)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 177, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia, indetto con decreto ministeriale 17 gennaio 1972.

(2268)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vasto.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 166, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vasto, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971.

(2270)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di San Gimignano.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 165, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di San Gimignano, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(2269)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici (registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1973, registro n. 22 Difesa, foglio n. 306).

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici:

Presidente:

gen. brigata aerea in s.p.a.d. Polla Angelo Siro.

Membri:

col. Corpo genio aeronautico ruolo chimici in s.p.e. Cianet Elvio, per gli esami di chimica applicata;

ten. col. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Pellegrini Francesco, per gli esami di fisica;

ten. col. Corpo genio aeronautico ruolo chimici in s.p.e. Signoretti Sandro, per gli esami di chimica-fisica;

magg. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Neri Lucio, per gli esami di matematica;

magg. Corpo genio aeronautico ruolo chimici in s.p.e. Pecci Gianfranco, per gli esami di chimica organica.

Segretario:

magg. Corpo genio aeronautico ruolo assistenti tecnici in s.p.e. De Barbieri Luciano.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. Corpo commissariato ruolo commissariato in s.p.a.d. Ferrari Germano, per gli esami facoltativi di lingua inglese e francese;

col. Corpo commissariato ruolo commissariato in p.a. Mussini Angelo, per gli esami facoltativi di lingua tedesca;

magg. Corpo commissariato ruolo amministrazione in p.a. Carducci Armando, per gli esami facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1974
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 250

(2120)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Taranto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7028, in data 31 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Taranto;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreti n. 4228 e n. 3502/2, rispettivamente, in data 29 agosto 1972 e 30 agosto 1973;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Maiorano Umberto	punti 76,600	su 120
2. Di Leo Nicola	» 76,475	»
3. Benedetto Francesco	» 68,700	»
4. Candelli Mario	» 60,006	»
5. Germinario Cosmo	» 59,150	»
6. Libertini Francesco	» 55,500	»
7. Zampino Vittorio	» 46 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi negli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e del comune di Taranto.

Taranto, addì 11 marzo 1974

Il veterinario provinciale: PATERA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 422, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a tre posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Taranto, bandito con decreto n. 7028, in data 31 dicembre 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

I dottori Maiorano Umberto, Di Leo Nicola e Benedetto Francesco classificati, rispettivamente primo, secondo e terzo nella graduatoria generale di merito, sono dichiarati vincitori dei tre posti in premessa indicati di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi negli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e del comune di Taranto.

Taranto, addì 11 marzo 1974

Il veterinario provinciale: PATERA

(2329)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. **4**.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1974)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. **5**.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1974)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. **6**.

Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:

a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di primo impianto;

b) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale;

c) contributi sugli interessi dei mutui garantiti dalle cooperative.

Art. 2.

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1959, n. 97, semprechè ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.

Le cooperative devono, inoltre, provvedere ad uniformare il loro statuto alle norme di cui all'art. 10 per poter beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1.

Il contributo sarà accordato anche alle cooperative artigiane di garanzia che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui ai commi precedenti nel caso che lo statuto stesso venga approvato dalla Regione.

Art. 3.

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale le cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;

b) un numero di soci non inferiore a 50.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 è concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento. Il contributo medesimo è commisurato al numero dei soci, in ragione di L. 1000 (mille) per ciascun socio, nonchè al capitale sociale, in ragione del 10 % del capitale versato.

Le cooperative artigiane di garanzia possono fruire del contributo di cui al presente articolo entro tre anni dalla costituzione. Le domande, per essere ammesse al beneficiario, devono essere presentate all'assessorato regionale competente dalle cooperative interessate entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dei seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto in vigore;

b) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato;

c) dichiarazione dell'istituto di credito presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e copia della convenzione stipulata tra l'istituto di credito e le cooperative.

Art. 5.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 e concesso:

a) nella misura doppia delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci fino a 300;

b) nella misura di due volte e mezza delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci da 301 fino a 500;

c) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci superiore a 500.

La concessione del contributo avviene su domanda della cooperativa interessata da presentarsi all'assessorato regionale competente, corredata dei medesimi documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Ai soci della cooperativa per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 è concesso in misura tale, per cui la percentuale interessi, nelle operazioni stesse, a loro carico non superi il 3 per cento.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la cooperativa artigiana di garanzia e l'istituto di credito.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo, le cooperative artigiane di garanzia devono produrre all'assessorato regionale competente apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) estratto delle deliberazioni dei consigli di amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;

b) copia della concessione da parte dell'istituto di credito e dei relativi affidamenti;

c) copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri enti.

Art. 7.

A favore delle cooperative artigiane di garanzia operanti nelle comunità montane la misura del contributo a fondo perduto dal secondo comma del precedente art. 4 è elevato come segue: da L. 1000 a L. 2000 per ciascun socio e dal 10 % al 20 % per il capitale versato.

Art. 8.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. L'assessore competente può richiedere alle cooperative tutta la documentazione dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

Art. 9.

Ai consorzi delle cooperative artigiane di garanzia che hanno lo scopo di sviluppare ed assistere tecnicamente e socialmente il movimento cooperativistico, è concesso un contributo annuale nella misura di L. 2000 (duemila) per ciascun socio delle cooperative consorziate.

Il contributo di cui al presente articolo è concesso con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

La domanda per ottenere il contributo di cui ai commi precedenti è inoltrata entro il 30 aprile documentando l'attività svolta nell'anno precedente alla giunta regionale.

Art. 10.

Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, dovranno, in sostituzione delle norme previste dagli articoli 31, secondo comma, 35, secondo comma, lettera *b*), 38, primo comma, 46, secondo comma e 52 dello statuto-tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

a) del consiglio d' amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia, fanno parte di diritto due membri nominati dal consiglio regionale;

b) la giunta regionale autorizza il consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia di accettare contributi, da parte di enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme dello statuto;

c) la giunta regionale nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

d) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, sentita la commissione competente, avrà facoltà di disporre la destinazione della somma predetta;

e) le eventuali modifiche allo statuto devono essere preventivamente approvate dalla giunta regionale.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione e il presidente dei collegi sindacali delle cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, decadono.

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante per l'esercizio 1973 a L. 170 milioni si provvede mediante imputazione al cap. 187-*bis* istituito con la denominazione « Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia » con provvedimento legislativo del 18 dicembre 1973.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non impegnate nell'esercizio medesimo sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 25 gennaio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 7.

Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento dell'artigianato eroga alle imprese artigiane singole o associate, iscritte negli albi provinciali, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi a fondo perduto per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;

b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;

d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente;

e) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.

Art. 2.

I contributi dell'art. 1 sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale del bilancio, nella misura massima del 35 % della spesa ammissibile e con un massimale di L. 10.000.000 per ciascuna impresa. La misura percentuale del contributo sulla spesa ammissibile è elevata al 40 % ed il massimale a L. 12.000.000 per le imprese artigiane residenti nei comprensori montani, o in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e commutabili con i contributi sugli interessi per i finanziamenti dell'artigiancassa ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono invece commutabili con altri contributi a fondo perduto ottenuti allo stesso titolo in virtù di altre leggi.

Art. 4.

Le domande rivolte ad ottenere il contributo, corredate da un progetto tecnico, da un piano finanziario, da una relazione illustrativa, sono dirette al presidente della giunta regionale e presentate alle commissioni provinciali competenti per territorio.

Le commissioni provinciali per l'artigianato istruiscono le pratiche, esprimono il proprio motivato parere sull'ammissibilità e trasmettono la completa documentazione al competente assessorato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui le commissioni provinciali per l'artigianato esprimano parere sfavorevole sull'ammissibilità della domanda, deve essere data comunicazione agli interessati da parte del competente assessorato.

Ad essi è consentito produrre entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione deduzioni ed eventuale ulteriore documentazione.

La concessione del contributo in contrasto con il parere espresso dalla commissione provinciale per l'artigianato deve essere motivata.

Art. 5.

La giunta regionale entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria ai sensi del precedente articolo, su proposta dello assessore competente, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi.

Art. 6.

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dalla presente legge, possono essere ammesse al beneficio del successivo contributo alle condizioni:

a) che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di riscossione del precedente contributo;

b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo;

c) le opere, le attrezzature, gli impianti e quanto previsto dall'art. 1 della presente legge non possono essere alienate per almeno tre anni dalla data di riscossione del contributo, pena l'obbligo della restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;

d) nel caso che l'artigiano beneficiario di cui alla presente legge, si cancella dall'albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso.

Art. 7.

L'impresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca, da parte della giunta regionale, del contributo concesso, è tenuta:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti a condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoratori di categoria e della zona;

b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l'assessore competente.

Art. 8.

In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse al contributo le domande presentate e giacenti presso le C.P.A. dopo la cessazione di efficacia dell'art. 118 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 9.

Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, previsto relativamente all'esercizio 1973 in L. 3.373.000.000 sono introdotte nel bilancio di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1973, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 264. — Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento della produzione artigiana ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti	L.	373.000.000
Cap. 230. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali	»	3.000.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	3.373.000.000

In aumento:

Cap. 264-*bis* di nuova istituzione. — Contributi a fondo perduto delle imprese artigiane	L.	3.373.000.000

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziate in ciascun esercizio ed eventualmente non impegnate nell'esercizio medesimo a quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 gennaio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. **8.**

Interventi per l'adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari comunali e consorziali nonchè per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate fino alla ristrutturazione, con legge regionale dei servizi veterinari.

Art. 2.

In particolare i contributi possono essere corrisposti sulla spesa:

a) per l'acquisto di attrezzature e di materiale igienico-sanitario necessario ad assicurare l'idoneo svolgimento dei servizi di profilassi zooiatrica e per la lotta contro le zoonosi;

b) per l'acquisto di impianti mobili destinati per la disinfezione e disinfestazione dei ricoveri animali nonchè per l'acquisto dei materiali disinfettanti e disinfestanti;

c) per il miglioramento ed il potenziamento delle attrezzature dei canili comunali e consorziali;

d) per l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi igienico-sanitari dei macelli pubblici, compresi gli impianti per l'incenerimento e la distruzione di materiali patologici o di carni e di altri prodotti di origine animale, non idonei al consumo alimentare;

e) per l'impianto e l'attrezzatura dei laboratori per le ricerche microbiologiche ed istologiche presso i macelli dei comuni capoluoghi di provincia e dei mattatoi pubblici più importanti per numero di macellazioni;

f) per l'acquisto dello strumentario e del materiale necessario per il prelevamento di campioni da inviare ai laboratori specializzati;

g) per l'esecuzione delle campagne profilattiche;

h) per l'assicurazione dei veterinari comunali e consorziali e del personale coadiutore contro il rischio degli infortuni professionali ed il rischio di contrarre malattie trasmettibili dagli animali.

Art. 3.

Sono esclusi dai contributi di cui alle lettere *d*) ed *e*) i comuni o consorzi di comuni che hanno progettato e stanno realizzando nuovi macelli, per i quali hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 1° marzo 1968, n. 217, per quanto riguarda anche la realizzazione delle attrezzature dei servizi igienico-sanitari e l'impianto dei laboratori.

Sono altresì esclusi dai contributi di cui alle lettere *d*) ed *e*) i comuni i cui macelli pubblici sono destinati ad essere chiusi e sostituiti con nuovi impianti, o a motivo dell'inidoneità della loro ubicazione o perchè le loro condizioni generali siano tali che ogni opera di ripristino non sia ritenuta conveniente dall'assessorato regionale alla sanità.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 devono essere presentate con il piano annuale degli interventi dai comuni e consorzi di comuni entro il mese di febbraio di ogni anno.

La giunta regionale predispone entro il successivo mese di aprile un piano regionale di interventi, da sottoporre al parere della competente commissione consiliare, prima della approvazione definitiva da parte della giunta medesima.

Art. 5.

L'attuazione del piano di interventi previsto dall'articolo precedente è demandata all'assessorato regionale alla sanità che effettua altresì il controllo delle iniziative e degli acquisti finanziari ai sensi della precedente legge, tramite gli uffici del veterinario provinciale e altri organi tecnici periferici della Regione.

Art. 6.

Per l'anno 1973 i termini previsti dal primo e secondo comma del precedente art. 4 sono rispettivamente posticipati a 45 e 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 7.

La spesa prevista dalla presente legge per l'anno 1973 calcolata in L. 433.000.000, farà carico al cap. 134 « Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate » del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per il 1973.

L'attuale dotazione del cap. n. 134 è aumentata di lire 400.000.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 230 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 approvato con legge regionale 5 maggio 1973, n. 10.

La somma di L. 413.000.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario per il 1974.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 gennaio 1974

TRISORIO LIUZZI

(1985)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740760)